

104 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Bruno Malagoli, alla pubblica udienza del 23.6.2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dal prof. **ROBERTO CAVALLO PERIN** e dall'avv. **SALVATORE FANNI** presso cui elettivamente domicilia, giusta procura in atti, in **TORTOLI, VIA ASPROMONTE**

RICORRENTE

contro

COMUNE DI **BART SARDU** rappresentato e difeso dall'avv. **BRUNO FERRA** presso cui elettivamente domicilia, giusta procura in atti, in **TORTOLI, VIA MONS. VIRGILIO 11/A**

RESISTENTE

e

COMUNE DI GARDONE

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

COMUNE DI CAIRO

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

COMUNE DI URZULEI

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

Motivi in fatto e in diritto

Premesso che:

- la ricorrente ha chiesto che, previa disapplicazione della Circolare Ministero dell'Interno del 9.6.2013 n. 3636, nonché della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e della deliberazione della Giunta comunale del Comune di **Bart Sardo** 5.12.2014 n. 105, venisse accertato il suo diritto a ricevere uno stipendio corrispondente alla sua qualifica di Segretario Comunale di fascia B, classe II, oltre a

quanto a lei spettante a titolo di retribuzione di risultato, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione della complessiva somma di Euro 14.154,72, oltre interessi ed alla corresponsione del rimborso delle spese di viaggio per un importo pari a circa Euro 1.500,00 a lei spettanti;

- si è costituito il Comune di ~~Porto Cervo~~, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; e chiedendo altresì, quanto alle spese di viaggio, che in ipotesi di soccombenza le stesse venissero ripartite pro quota fra i Comuni di ~~Cairo~~, ~~Orzueli e Cailledu~~, a ciò tenuti in virtù di apposita convenzione con gli stessi stipulata;
- a tale fine parte resistente ha chiesto ed ottenuto la possibilità di estendere il contraddittorio ai predetti enti;
- i Comuni di ~~Cairo~~, ~~Orzueli e Cailledu~~, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e devono essere qui dichiarati contumaci;

atteso che

- i fatti che hanno originato la presente vertenza sono incontestati, risultando inoltre, per la quasi totalità, comprovati da specifiche determine e delibere comunali;
- infatti, la ricorrente è stata nominata Segretario Comunale del Comune di ~~Porto Cervo~~ con il decreto n. 27 del 2.12.2013 dal Sindaco dell'ente (cfr. doc. 3 di parte ricorrente);
- l'accettazione della nomina è avvenuta in pari data: il fatto è incontestato e comprovato dall'accettazione apposta in calce all'atto di nomina (cfr. ancora doc. 3);
- con la determina n. 5 del 2.1.2014 del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune resistente veniva impegnata una spesa, utile al pagamento dello stipendio della ricorrente, pari ad Euro 59.028,29 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente);
- con il decreto n. 8 del 29.1.2014 alla dott.ssa ~~Francesca~~ venivano assegnate ulteriori funzioni, con maggiorazione della retribuzione, in relazione a quanto disposto nell'allegato A del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo 2 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente);
- tale maggiorazione di retribuzione veniva conseguentemente parametrata nella misura percentuale del 50% della retribuzione di posizione in godimento, per un importo pari a complessivi Euro 9.296,24 (per tredici mensilità), con conseguente e corrispondente impegno di spesa del 31.1.2014;
- entrambi i suddetti atti (determina 5/2014 e decreto 8/2014) danno atto che la ricorrente ha assunto servizio dall'1.1.2014, conseguentemente le spettanze riconosciute vengono fatte decorrere da tale data;

- rappresenta dato pacifico in causa che lo stipendio annuo lordo spettante alla ricorrente era stato definito in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari provinciali e comunali n. 275/2001;
- tale deliberazione stabiliva per le retribuzioni dei segretari il principio c.d. divieto di *reformatio in peius*, già previsto dal d.p.r. 3/1957 e poi ribadito dalla legge 537/1993;
- in data 16.7.2014 il Comune di ~~Dari Santa~~, con determinazione del Responsabile del Servizio, ha rideterminato in diminuzione tutta la retribuzione precedentemente riconosciuta alla ricorrente (cfr. doc. 9 di parte ricorrente);
- un tanto è stato dal Comune disposto alla luce del disposto dell'art. 1 co 458 della legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità per il 2014) e della successiva circolare 3636/2014 del Ministero dell'Interno (cfr. doc. 9 di parte ricorrente), sull'assunto che tale mutamento normativo con la conseguente circolare esplicativa (n. 3636/2014, cfr. doc. 5 di parte ricorrente) del Ministero dell'Interno si applicasse alla ricorrente;

rilevato che

- la legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha abrogato il c.d. divieto di *reformatio in peius*, con riferimento al d.p.r. 3 del 1957 (art.202) ed alla legge 537 del 1993 (art. 3 co 57 e 58);
- più nel dettaglio, l'art. 202 del d.p.r. 3/1957 prevedeva che: "*nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica*"; tale assegno "*superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile*" (l. 537/1993, art. 3, co 57 e co 58);

l'art.1 comma 458 della legge 147/2013 ha stabilito che: "*l'art. 202 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli od incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità*"; mentre l'art. 1 comma 459 della medesima legge ha precisato poi che: "*Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto*

disposto dal comma 458, secondo periodo ..."; l'entrata in vigore della legge è stata poi fissata dal successivo comma 749 al 1° gennaio del 2014;

- la deliberazione, 6 settembre 2001 n. 275, del consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedeva, per quanto qui interessa, che i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi di segreteria ovvero in posizione di disponibilità, potessero essere nominati, in qualità di titolari, presso sedi di segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza, ma che in tal caso avessero diritto a mantenere la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, oltre che il trattamento economico goduto nell'ultima sede di servizio; ciò veniva giustificato, peraltro, attraverso una ricognizione complessiva dei vari dati normativi rilevanti in materia e non sul solo disposto dell'art. 202 del d.p.r. 3/1957 (cfr. delibera, doc. 5 parte ricorrente);
- successivamente alla luce delle novità normative, nel giugno 2014, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – (succeduto nel 2010 all'AGES) ha emanato la circolare 9.6.2014 n. 3636, con la quale, fornendo indicazioni per la revisione del trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali ha stabilito, per quanto qui rileva, che: *"in applicazione del disposto dell'art. 1 comma 458 della legge di stabilità 2014, la deliberazione 275/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali deve intendersi caducata e non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014 ..."* ed ancora *"Si evidenzia, infine, che alla luce del chiaro tenore dell'art.1 comma 459 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le amministrazioni interessate dall'applicazione della deliberazione 275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014"*;

ritenuto che

- rappresenti un dato scolpito nella normativa sopra richiamata che l'adeguamento stipendiale prescritto dal comma 459 sia circoscritto all'ipotesi prevista nel secondo periodo del comma 458: in proposito si osservi che il rinvio che viene operato dal comma 459 alla seconda parte del precedente comma 458 è di tipo formale, ragion per cui non vi è alcuno spazio interpretativo per obliterarne l'inequivoco significato, posto

- che l'unico organo giudiziario legittimato ad interpretazioni additive o manipolative del dato normativo è rappresentato nel nostro ordinamento dalla Corte Costituzionale;
- da ciò discenda logicamente, giusto il disposto dell'art. 11 delle preleggi, che la disposizione dettata nella prima parte del comma 458 non possa avere portata retroattiva;
 - la declinazione delle sopra citate disposizioni porti ad escludere che il riconoscimento dell'assegno personale utile a pensione a favore dei segretari comunali iscritti a una fascia superiore a quella di nomina, come riconosciutogli sulla base della delibera AGES 275/2001, sia venuto meno retroattivamente sulla base del solo disposto del comma 458 citato; deve pertanto ritenersi che tale assegno continui ad essere legittimato per tutti i rapporti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della legge 143/2013;
 - anche per quanto sopra esposto, la circolare 3636/2014 debba ritenersi applicabile ai soli passaggi di carriera avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità abrogativa, cioè per i soli rapporti perfezionati con una nomina e un'accettazione successiva al 1° gennaio 2014; e debba altresì ritenersi, alla luce di quanto sopra ritenuto, che, laddove la circolare precisa che in attuazione dell'art. 1 comma 459 della legge 147/2013, le amministrazioni interessate debbono adeguare i trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la stessa si riferisca all'ipotesi di "rientro dai ruoli";

rilevato che

- nel caso di specie il rapporto tra le parti si è perfezionato nel dicembre del 2013 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente, ovvero nomina del Segretario Comunale titolare con contestuale accettazione della ricorrente in calce allo stesso); a conferma di ciò si osservi che il successivo atto amministrativo che esplicita sul piano formale il quantum dovuto a titolo retributivo si autodefinisce meramente attuativo del decreto di nomina, in cui già si dava conto della qualifica della segretaria comunale classe III, con conseguente inquadramento economico ai sensi del CCNL dei Segretari comunali e provinciali dell'1.3.2011;
- la ricorrente è passata da un Comune all'altro senza collocazione fuori ruolo e pertanto non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1 comma 458 seconda parte della legge 147/2013 e dunque neppure nell'ambito applicativo nel successivo comma 459, che la circolare 3636/2014 ha tentato di esplicitare sul piano operativo;

- la ricorrente non è dunque interessata dalle abrogazioni della legge 143/2013 e dalla successiva circolare Ministero Interno 3636/2014;
- di conseguenza, la determina del Comune di ~~Bari-Sardo~~ - Servizio Amministrativo - n.160 del 16.7.2014, nonché della deliberazione della Giunta comunale del Comune di ~~Bari-Sardo~~ n. 105 del 5.12.2014, atti con i quali l'Ente procedeva rideterminare in diminuzione tutta la retribuzione precedentemente riconosciuta alla ricorrente, sono illegittimi e devono essere disapplicati;
- una volta operata la disapplicazione deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente a ricevere lo stipendio corrispondente alla sua qualifica di Segretario Comunale di fascia B, classe II, nonché delle relative indennità parametrate alla predetta qualifica, oltre alla somma spettante a titolo di retribuzione di risultato, per una complessiva somma di Euro 14.154,72;
- al fine della determinazione del quantum spettante a titolo retributivo, si osservi che una volta disapplicati gli atti del Comune, quanto dovuto alla ricorrente risulta comprovato da tutti i precedenti atti amministrativi dell'ente, che del resto non ha neppure contestato, in disparte quanto in prosieguo si osserverà in ordine alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio, la quantificazione della pretesa creditoria operata in ricorso, imperniando la propria difesa sulle pretese sopravvenienze normative legittimanti la riduzione del trattamento economico spettante alla dott.ssa Destro;
- da ciò consegue che il Comune di ~~Bari-Sardo~~ deve essere condannato a corrispondere a ~~Clara Destro~~ la somma di Euro 14.154,72 oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo;

ritenuto che

- rispetto alla pretesa creditoria relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute debbano svolgersi differenti considerazioni;
- in proposito, è dato documentale che sulla base della Convenzione intercorsa fra il Comune di ~~Bari-Sardo~~ ed i Comuni di ~~Cardedu, Urzulei, Gairo~~ (cfr. docc. 12 e 14 di parte ricorrente), tale rimborso doveva essere sostenuto dal Comune di ~~Bari-Sardo~~, in quanto "Capo Convenzione"; ed è altresì documentale che quanto anticipato potesse poi essere dall'ente recuperato in ragione di 1/3 di quanto anticipato presso gli altri comuni convenzionati ed interessati; è del resto testuale (cfr. art. 6 delle Convenzioni,

docc. 12 e 14 citati) che la ripartizione così come prevista dalla Convenzione regoli i rapporti diretti tra gli enti, restando a ciò estranea la ricorrente;

- tuttavia, ciò che viene allegato in ricorso al fine di provare d'aver sostenuto tali spese, è in definitiva una "autocertificazione sostitutiva" che, se sul piano amministrativo è idonea ad attivare la procedura di rimborso, essendo suscettibile di successivo controllo e accertamento, in questa sede, in presenza della contestazione della parte resistente costituita e nella contumacia degli enti chiamati, resta mera affermazione di parte inidonea a documentare e comprovare gli effettivi costi sostenuti; con la conseguenza che non chiedendosi qui una statuizione di accertamento del diritto alla corresponsione del rimborso da parte del Comune di **Bari-Sardo**, ma chiedendosi una vera e propria liquidazione delle spese allegate come sostenute, la domanda resta sfornita di prova e deve essere rigettata;

rilevato infine che

- le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, tenendo conto della natura documentale della causa, come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, applicando (per tutte le fasi) tendenzialmente i parametri minimi previsti in relazione alle cause di valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa: così provvede:

1. previa disapplicazione della determinazione del Comune di **Bari-Sardo** - Servizio Amministrativo - n.160 del 16.7.2014, nonché della deliberazione della Giunta comunale del Comune di **Bari-Sardo** n. 105 del 5.12.2014, accerta il diritto della ricorrente a ricevere lo stipendio corrispondente alla sua qualifica di Segretario Comunale di fascia B, classe II, nonché delle relative indennità paramtrate alla predetta qualifica, oltre alla somma spettante a titolo di retribuzione di risultato e per l'effetto condanna il Comune di **Bari-Sardo** a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di Euro 14.154,72, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
2. rigetta la domanda volta ad ottenere la refusione delle spese di viaggio;
3. condanna il Comune di **Bari-Sardo** alla refusione delle spese di lite in favore di **Bari-Sardo** liquidandole in complessivi € 3.000,00 oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge
4. termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.

Lanusei, 23/06/2016

Il Giudice del Lavoro